



IN ENTRATA

Procedure in ingresso
Scansione della giornata
Madri in custodia attenuata
Le REMS

ZERO MANDATE
orientarsi dentro e fuori dal carcere

DETENUTI IN ENTRATA

INDICE

Orientarsi all'interno del carcere	
Procedure in ingresso	PG. 1
Scansione della giornata	PG. 3
Madri in custodia attenuata	PG. 44
Le REMS	PG. 46

Orientarsi all'interno del carcere



foto di @ [jamieleto](#) via flickr licenza Creative Commons

Non sono certo le stesse le opportunità che una persona privata della libertà personale incontra durante il periodo di detenzione, tuttavia la Legge italiana sancisce l'immutabilità di alcuni **diritti fondamentali** (dalla salute al lavoro, dall'incolumità fisica all'affettiva, dalla cultura alla difesa), prevedendo forme di tutela personali per condannati ed internati.

Conoscere la “burocrazia”, le figure, gli uffici e il sistema regolamentare penitenziario, nonché gli aspetti quotidiani, che una persona reclusa si trova a dover affrontare, e informando la stessa su tali aspetti, può significare favorirne il reinserimento nella società civile una volta scontata la pena.

Aiutandola concretamente a **orientarsi** tra i **diritti** e i **doveri** comportamentali, che accompagnano la vita detentiva – passando dalle regole di base alle opportunità trattamentali previste dal nostro Ordinamento Penitenziario – fino alla scarcerazione.

A partire dalla descrizione della scansione della giornata, con i suoi ritmi e le sue regole, necessarie e fondamentali per poter accedere alla possibilità di partecipare ad attività sportive, culturali, ricreative e ai benefici premiali. Indicazioni utili ad evitare che la persona privata della propria libertà personale, non incorra nelle sanzioni previste per le trasgressioni del regolamento interno ai circuiti detentivi presenti in provincia di Torino.

Immatricolazione

L'ingresso in carcere prevede diverse procedure iniziali tra cui l'immatricolazione.

Si tratta di un atto dovuto poiché da questo istante, “nasce” il **fascicolo personale** della persona reclusa che lo seguirà, anche se trasferito altrove, fino alla scarcerazione.

Il dossier, oltre i dati anagrafici, contiene le foto segnaletiche, le impronte digitali nel frattempo acquisite ed eventuali dichiarazioni di problemi con altri detenuti.

Procedure eseguite dall'**Ufficio Matricola** dove avviene la **perquisizione**, con ritiro di orologio, cintura e di tutti gli oggetti di valore, nonché di quelli che richiedono particolari controlli.

Il **denaro** in possesso viene registrato su un libretto di **conto corrente** che verrà aggiornato con tutti i successivi addebiti di spese.

Per i **detenuti stranieri** cittadini di stati che prevedono la comunicazione obbligatoria della detenzione, è lo stesso Ufficio Matricola a comunicare al consolato o all'ambasciata del paese d'origine la sua presenza in carcere.

Parallelamente si può chiedere di **avisare i familiari** e si possono chiedere informazioni generali sulle procedure del carcere.

Le tappe successive prevedono da parte dell'istituzione la verifica delle possibilità che la persona ha di affrontare la detenzione e l'individuazione di eventuali problemi di salute, uso di farmaci, dipendenze da alcool o da sostanze stupefacenti, tramite:

- **visita sanitaria** obbligatoria;
- colloquio con lo psicologo “nuovi giunti” dell'istituto.

Quindi avviene il passaggio dal **casellario** per eventuali forniture di generi di prima necessità.

Nomina dell'avvocato

Una delle principali forme di tutela previste dalla Legge italiana (sancita dalla Costituzione italiana) per **garantire i diritti delle persone imputate di un reato** è la nomina dell'avvocato, che ha diritto a incontrare e parlare in carcere con il proprio assistito, negli orari e nei luoghi a questo adibiti.

Se non lo si è fatto precedentemente presso l'Ufficio Matricola, è possibile indicare il nome del proprio **avvocato di fiducia** che sosterrà la difesa della persona, sia nella fase processuale, sia durante l'esecuzione della pena. qualora se ne sia sprovvisti si può visionare l'**albo dei difensori** del circondario e nominare il proprio avvocato di fiducia, scegliendo tra i nominativi riportati e compilando apposita modulistica.

In caso contrario verrà incaricato un **difensore d'ufficio**.

L'avvocato nominato, sia di fiducia o sia d'ufficio, ha diritto ad essere remunerato. Se la persona privata della libertà è impossibilitata a sostenerne le spese può chiedere di essere ammessa al **gratuito patrocinio a spese dello Stato**, cui possono accedere anche i cittadini stranieri.

La domanda va inviata al Giudice del procedimento e contenere precise indicazioni sulla natura del procedimento cui si è soggetti e sulle proprie condizioni reddituali.

La “giornata tipo”

GLI ORARI

La “giornata tipo” in carcere inizia fra le 7,30 e le 8,00, momento in cui è distribuita la prima colazione dai portavitto, a cui nel corso della giornata seguiranno un pasto e la cena. La pulizia di celle e dei servizi igienici è a cura dei detenuti stessi.

Prima che inizino le attività ricreative e scolastiche viene eseguita la “**conta**” delle persone recluse, cui segue la battitura delle sbarre ad opera degli agenti, quindi **l’agente di sezione ritira le domandine e registra** eventuali esigenze personali.

Le ore che i detenuti trascorrono in cella sono mediamente 20. In linea di massima al mattino è possibile fruire di un’ora d’aria dalle 9,00 alle 11,00. Nello stesso arco temporale ci si può recare nelle sale comuni per frequentare le attività scolastiche o lavorative. E’ inoltre possibile fruire dei colloqui con i famigliari o con l’avvocato negli spazi a questo adibiti.

Il pranzo, coincide con il rientro di tutti i reclusi, che lo consumano nelle rispettive celle.

Più tardi, intorno alle 13,00, i detenuti hanno la possibilità di lasciare le celle per recarsi al passeggio o per seguire le attività pomeridiane. Coloro che hanno la possibilità di seguire attività di studio o lavorative devono rientrare in cella alle **16,00**, orario in cui, in linea di massima, **tutte le attività si concludono**.

In alcuni Istituti sono consentite ulteriori possibilità di accesso a sale comuni dove svolgere attività sociali o ricreative. Infine in alcuni casi è autorizzato l’uso del computer.

C. C. TORINO

I criteri di collocazione nei reparti sono molteplici: la posizione giuridica, la tipologia di reato (reati cosiddetti “riprovevoli”), il programma di trattamento (sezione Arcobaleno), il progetto di studio (polo universitario). Ogni **cella** ospita **non più di due detenuti** (con l’eccezione dell’Arcobaleno). Le docce possono essere utilizzate con vincoli di orario diversi a seconda delle sezioni, ma comunque quotidianamente da tutti i detenuti.

Riguardo agli **orari** che scandiscono la vita del detenuto, gli stessi variano a seconda della sezione e delle attività che vengono svolte. In linea di massima, le celle sono chiuse, con alcune eccezioni: sezione Arcobaleno, la palazzina ICAM (che ospita le madri in custodia attenuata con i bambini da 3 a 6 anni), il polo universitario, la sezione dei collaboratori di giustizia, la sezione Prometeo (in cui insieme a persone sieropositive sono ristretti anche altri detenuti), la sezione penale, in cui generalmente le celle sono aperte dalle 7.00 alle 21.00. A tutti i detenuti sono consentite due ore d’aria al mattino e due al pomeriggio, mentre dopo le 18.00 è possibile un’ora di socialità (anche riguardo alle ore d’aria e socialità, molto dipende dalle sezioni).

Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell’associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell’Osservatorio nazionale sull’esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane. Visita effettuata in data 21 novembre 2013.

http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/piemonte/184-casa-circondariale-di-torino

C. C. IVREA

A seconda della **posizione giuridica e dell'età** (giovani adulti) i **detenuti vengono collocati nei reparti**. Mediamente le celle sono occupate da due detenuti, tranne la camerata destinata agli art. 21 O.P. , che può ospitare 6 persone.

La sorveglianza dinamica viene attuata nell'istituto esclusivamente attraverso l'apertura delle celle per 8 ore al giorno in tutte le sezioni tranne i "Nuovi Giunti" e l'isolamento. A causa della mancanza di spazi comuni, molto spesso non viene svolta alcuna attività e la sorveglianza dinamica si traduce nella mera apertura delle celle e possibilità di trascorrere le 8 ore all'interno della sezione. Le celle sono chiuse in una delle due sezioni riservate ai Nuovi Giunti, dove i detenuti dovrebbero restare al massimo un mese ma viene segnalato che spesso vi restano molto di più. Nel resto dell'istituto sono aperte per 8 ore al giorno. Le ore trascorse al di fuori della sezione detentiva sono piuttosto ridotte pressoché ovunque anche in ragione della mancanza di spazi destinati alle attività in comune. In ogni sezione è presente una piccola sala socialità.

Gli orari di accesso alle docce sono il mattino o pomeriggio (in coincidenza con le ore d'aria). Per le sezioni dimittendi e primo livello vige il regime a celle aperte.

Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell'associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in base alla scheda elaborata a seguito della visita dell'associazione effettuata in data 3 dicembre 2015.

http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/piemonte/105-casa-circondariale-di-ivrea

I. P. M. FERRANTE APORTI

L'orario prevede:

- ore 8,00 sveglia;
- ore 9,00 - 12,00 partecipazione alle attività scolastiche o formative all'interno dell'istituto (la partecipazione alle attività è obbligatoria);
- ore 12,00 - 13,15 chiusura in camera per il pranzo degli agenti;
- ore 13.15 pranzo in comune nel refettorio del proprio gruppo di appartenenza;
- ore 14,00 - 18,30 attività pomeridiane: aria, sport, attività ricreative ecc.;
- ore 18,30 - 19,45 chiusura in camera per la cena degli agenti;
- ore 19,45 cena nel refettorio del gruppo di appartenenza;
- ore 20,30 chiusura in camera per la notte.

Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell'associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in base alla scheda elaborata a seguito della visita dell'associazione effettuata in data novembre 2015.

http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/minori/istituti-per-minorenni/239-istituto-penale-per-minorenni-di-torino

Norme di comportamento

I BENEFICI

Il trattamento rieducativo qualora i condannati o internati osservino le norme che regolano la vita dell'istituto, le disposizioni impartite dal personale e seguendo un comportamento rispettoso nei confronti di tutti, prevedono la possibilità per le persone private della libertà di ottenere benefici premiali:

La liberazione anticipata

Può essere concessa ai condannati una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Il beneficio viene concesso dal magistrato di sorveglianza, è revocato nel caso di condanna irrevocabile per delitto non colposo commesso successivamente alla concessione.

Liberazione anticipata speciale (oggi non più in vigore) ¹

Permessi di necessità

I detenuti e gli internati possono richiederli in circostanza eccezionali (visite a familiari in pericolo di vita o per eventi familiari di particolare gravità). Il beneficio viene concesso dal magistrato di sorveglianza.

Permessi premio per detenuti minori

In caso di condotta regolare, il magistrato di sorveglianza, accertato lo stato non socialmente pericoloso del condannato, può concedere allo stesso che ne faccia richiesta un permesso premio che non può superare ogni volta i trenta giorni e la durata complessiva non può eccedere i cento giorni in ciascun anno di espiazione.

¹ L'art. 4 del D.L. n. 146/2013 convertito in Legge n. 10/2014, prevede per i condannati che abbiano dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, la concessione di una detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Da tale beneficio sono esclusi i condannati per taluno dei delitti previsti dall'art. 4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354. La richiesta deve essere inoltrata al Magistrato di Sorveglianza, organo che concede il beneficio. Nel caso di condanna irrevocabile per delitto non colposo commesso successivamente alla concessione il beneficio è revocato.

Permessi premio per detenuti maggiorenni

In caso di condotta regolare, il magistrato di sorveglianza, accertato lo stato non socialmente pericoloso del condannato, può concedere allo stesso che ne faccia richiesta un permesso premio non superiore ai 15 per un massimo di 45 giorni complessivi durante l'anno.

Sono previsti limiti alla concessione di tale beneficio per:

- **condannati per reati associativi:** solo se collaborano con la giustizia;
- **condannati per i delitti di cui agli articoli 289 bis e 640 del codice penale che abbiano provocato la morte del sequestrato:** devono aver espiato almeno i due terzi della pena o 26 anni se ergastolani;
- **condannati per altri reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droga):** solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva,
- **condannato evaso o con misura alternativa revocata:** esclusione per tre anni dal beneficio;
- **condannati per reati punibili con una pena massima, pari o superiore a tre anni, durante un'evasione, un permesso premio, il lavoro all'esterno o mentre si trovava in misura alternativa:** esclusione per cinque anni dal beneficio

La remissione del debito

Esenzione dei condannati e degli internati dal pagamento delle spese sia del procedimento sia del loro mantenimento in istituto, nel caso in cui i condannati e gli internati si trovino in disagiate condizioni economiche e che abbiano tenuto regolare condotta. Possono presentare richiesta al Magistrato di Sorveglianza sia i condannati che hanno scontato la pena (o parte di essa) in carcere, sia per gli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva in istituto, sia per i condannati a pena non detentiva (solo per l'esenzione delle spese del procedimento).

LE SANZIONI

La quotidianità all'interno di un carcere è disciplinata dall'**Ordinamento Penitenziario**, dal suo **regolamento di esecuzione** e da quello **interno**.

Osservando le norme che regolano la vita dell'istituto, le disposizioni impartite dal personale e seguendo un comportamento rispettoso nei confronti di tutti, si evita di incorrere in sanzioni disciplinari che possono pregiudicare il trattamento rieducativo.

Tali penalità se reiterate comprometteranno i futuri benefici interni ed eventuali concessioni della liberazione anticipata o del godimento delle misure alternative alla detenzione. Le violazioni, oltre a essere annotate nel fascicolo personale, prevedono una serie di penalità, che variano a seconda del tipo di infrazione commessa.

Possano essere:

- il richiamo;
- l'ammonizione;
- l'esclusione temporanea dalle attività ricreative e sportive non oltre i dieci giorni;
- l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;
- l'esclusione dalle attività in comune fino a un massimo di quindici giorni (per essere eseguita è necessaria una certificazione medica attestante che il soggetto può sopportarla).

Le prime due sanzioni sono inflitte dal direttore, mentre le ultime tre dal Consiglio di disciplina, presieduto dal direttore e composto dal sanitario e dall'educatore.

In caso di un legittimo impedimento il direttore può essere sostituito dal dipendente o funzionario più elevato in grado, con funzioni di presidente del consiglio di disciplina.

Contro i provvedimenti disciplinari le persone recluse o internate possono proporre un **reclamo** al magistrato di sorveglianza nel caso in cui ritengano opportuno **contestare gli addebiti** e non abbiano potuto esercitare la facoltà di discolpa, o rilevino violazioni in merito alla:

- condizione di esercizio del potere;
- costituzione e competenza degli organi disciplinari.

LE RICOMPENSE

Alle persone private delle libertà personali che durante i periodi di reclusione si siano distinte per particolare impegno nello svolgimento del lavoro, dei corsi scolastici, professionali, o abbiano collaborato nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive, oppure abbiano fornito aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà, favorito atteggiamenti collettivi di ragionevolezza o compiuto atti meritori di valore civile, su **iniziativa del Direttore** possono essere concesse ricompense come l'**encomio**.

E' invece il consiglio di disciplina, sentito il gruppo di osservazione, tenendo conto della rilevanza del comportamento abituale della persona esaminata e dandone comunicazione all'autorità giudiziaria che procede, a proporre:

- la concessione dei benefici sempre che ne ricorrano i presupposti;
- la richiesta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza.

Sopravvitto

L'ingresso in carcere comporta il **ritiro**, durante la perquisizione in casellario, del **denaro** e degli **oggetti di valore**, come collane, orologi, nonché di quelli non consentiti. Quanto prelevato alla persona viene depositato e custodito in cassaforte.

Quindi la quantità di denaro posseduta al momento dell'ingresso è trascritta su di un **libretto di conto corrente**, che terrà traccia di tutte le future voci di entrata e uscita di denaro, ricevute o effettuate dalla persona reclusa. E' utilizzando il denaro depositato sul libretto di conto corrente che la persona detenuta può procedere ad effettuare gli acquisti di beni all'interno dell'istituto.

In tutte le sezioni dei padiglioni è infatti affisso in bacheca, il **modello 72**, un elenco di prodotti (generi alimentari, detersivi, cartoleria, sigarette, etc.) che possono essere acquistati presso l'impresa all'interno dell'istituto. La cifra spesa, sarà addebitata sul conto corrente personale.

La "spesa" è soggetta a limiti, stabiliti con circolare del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria (*DAP Circolare n. 3650/6100 Prot. n. 0277389-2013*):

- settimanale: **150 €**;
- mensile: **500 €**.

Per la richiesta dei **generi non elencati** dal modello 72 è necessaria l'**autorizzazione del Direttore** dell'istituto il quale darà parere favorevole solo per giustificati motivi.

La domandina e le richieste

Il mezzo con cui una persona reclusa può comunicare con la Direzione dell'istituto è la “domandina semplice”, un modello prestampato che permette di richiedere le autorizzazioni più varie e di dialogare con tutte le aree della struttura a seconda della necessità.

Le **domandine** possono includere ad esempio:

- richieste per colloqui con operatori e il personale che opera all'interno del carcere;
- richieste per l'acquisto di prodotti non compresi nel modello 72;
- richieste per il prestito di libri della biblioteca;
- richiesta per partecipare ad attività scolastiche e non;
- richiesta per un lavoro interno;
- richieste per vestiario

I prestampati dei moduli devono essere chiesti all'**agente di sezione** che è tenuto a procurarle. Dopo la stesura della richiesta occorre **imbucarla** in un **apposito contenitore** che sarà svuotato la mattina successiva.

Presso l'**Ufficio Matricola** sono disponibili **altri moduli** per mezzo dei quali è possibile chiedere l'autorizzazione alle telefonate a familiari e conviventi o di accedere ai benefici premiali o alle misure alternative alla detenzione. La procedura per accedere a questa modulistica prevede una **prenotazione** fornendo il proprio cognome all'Agente di sezione.

Si può comunicare con il Direttore e il Comandante dell'Istituto per necessità particolari, inviando una lettera, senza affrancatura, in busta chiusa.

Colloqui

Il diritto garantisce alla persona privata della libertà **sei colloqui visivi al mese**, della durata di un'ora ciascuno, con familiari e conviventi.

Colloqui che si **riducono a quattro mensili nel caso** in cui la persona detenuta rientri in uno dei seguenti casi:

- detenuti e internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste;
- delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

I colloqui **devono essere autorizzati**:

- dall'autorità giudiziaria competente prima della sentenza di primo grado;
- dal Direttore dell'Istituto dopo la sentenza di primo grado.

Se la **posizione giuridica** è **multipla** (esempio: imputato + appellante) per poter usufruire dei colloqui sono necessarie entrambe le autorizzazioni anche per le telefonate.

In **casi particolari**, ad esempio per soggetti gravemente infermi, o alla presenza di bambini con meno di dieci anni, può essere concesso un numero di colloqui mensile maggiore.

La persona priva di libertà può ricevere anche visite da **terze persone**, cioè persone diverse dai familiari e dai conviventi, purché la persona reclusa presenti una domandina al Direttore, specificando i motivi per i quali richiede il colloquio, indicando anche i dati anagrafici completi di chi vuole incontrare.

Alla fine dei controlli sarà notificato l'autorizzazione o il rigetto.

Il Regolamento penitenziario prevede che a ogni colloquio siano presenti al massimo tre persone adulte e un bambino.

Telefonate

FAMILIARI E CONGIUNTI

L'ordinamento penitenziario prevede per la persona detenuta il diritto a telefonare ai familiari e ai conviventi, per la durata di **dieci minuti, una volta alla settimana**. Eccezione alla norma è rappresentata dalle persone private della libertà per reati previsti dal primo comma dell'art. 4bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354, i quali hanno diritto a due telefonate al mese complessive. La telefonata si può effettuare tutti i giorni, compresi i festivi.

Le telefonate sono possibili soltanto per utenze fisse, sempre dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione, da richiedere da parte della persona reclusa all'autorità competente:

- il Direttore del carcere per i condannati;
- l'Autorità Giudiziaria per i detenuti in attesa di giudizio di primo grado;
- il Magistrato di Sorveglianza per gli appellanti e i ricorrenti (alcuni Magistrati di Sorveglianza delegano a questo compito il Direttore dell'istituto).

Ottenute le autorizzazioni necessarie bisogna compilare un apposito modulo, disponibile presso l'**Ufficio Comando**, e presentare la documentazione richiesta (**stato di famiglia, copia del contratto o della bolletta telefonica**).

La circolare del 26 aprile 2010 della Direzione generale detenuti e trattamento, ha introdotto la **possibilità di chiamare i telefoni cellulari per detenuti comuni di media sicurezza che non abbiano effettuato nè colloqui vivivi, né telefonici per un periodo di almeno quindici giorni** e che abbiano dichiarato di poter mantenere contatti con i propri familiari solo attraverso telefonate verso utenza mobile.

Nel caso di **cittadini stranieri** la procedura può risultare più lunga in quanto, il carcere dovrà acquisire una dichiarazione del Consolato che attesti il grado di parentela, mentre per i cittadini extracomunitari, gli stessi potranno essere ammessi alle telefonate soltanto attestando la regolarità nel territorio italiano

(il permesso di soggiorno oppure il visto di ingresso). La persona straniera dovrà indicare nella domandina la lingua utilizzata durante la telefonata.

In occasione del proprio **trasferimento in altro Istituto**, la persona con problemi di giustizia è autorizzata ad effettuare una telefonata. E' consigliabile richiedere l'autorizzazione alla corrispondenza telefonica anche se si proviene da un altro carcere dove già si era autorizzati.

TERZE PERSONE

Le eventuali richieste per telefonare a terze persone, cioè diverse dai familiari e conviventi, potranno essere autorizzate **solo se sussistono ragionevoli e verificati motivi, previa istanza scritta all'autorità competente:**

- il Direttore del carcere per i condannati;
- l'Autorità Giudiziaria per i detenuti in attesa di giudizio di primo grado;
- il Magistrato di Sorveglianza per gli appellanti e i ricorrenti (alcuni Magistrati di Sorveglianza delegano a questo compito il Direttore dell'istituto).

AVVOCATI

La persona priva della libertà che intende conferire telefonicamente con il proprio avvocato deve essere regolarmente **autorizzata dall'Autorità Giudiziaria sino alla sentenza di primo grado e dal Magistrato di sorveglianza in tutti gli altri casi.**

Il modulo è reperibile in carcere, presso l'ufficio Comando.

C. C. TORINO

É in vigore il **sistema di chiamata con scheda telefonica personale prepagata**. Un apparecchio telefonico dotato di un sensore che rileva i dati dell'utente consentendo a quest'ultimo di digitare in assoluta autonomia il numero che si vuole chiamare (solo i numeri telefonici autorizzati con apposita richiesta per ricaricare la scheda), senza l'intermediazione del centralino interno.

Corrispondenza e pacchi

La persona priva della libertà può usufruire della corrispondenza epistolare illimitatamente. Sulle lettere deve essere sempre riportato il proprio **nome e cognome**. Il Magistrato può sottoporre la corrispondenza a censura, in questo caso, si verrà avvertiti preventivamente e le lettere, in arrivo e in partenza, porteranno il visto della censura. Se la corrispondenza epistolare della persona reclusa è sottoposta a censura, la busta deve essere imbucata senza che la stessa sia sigillata o incollata. Nello specifico per esigenze atinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:

- limitazioni nella corrispondenza epistolare;
- la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
- il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima. In questo caso l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato.

Questi provvedimenti, sono adottati con **decreto motivato**, su richiesta del Pubblico Ministero o su proposta del direttore dell'istituto, autorità giudiziarie che possono delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.

È possibile ricevere **pacchi postali**, contenenti oggetti (diverso dal materiale didattico), ognuno dei quali sarà conteggiato come singolo pacco. Presso ogni istituto è presente il modello 176, l'elenco di tutti gli oggetti, indumenti, alimenti che possono essere contenuti nei pacchi destinati a persona detenuta in quell'istituto. Si possono ricevere un massimo di quattro pacchi al mese, per un peso complessivo che non deve superare i 20 chilogrammi.

ASSISTENZA SANITARIA

Lo stato di detenzione non pregiudica il **diritto all'assistenza sanitaria della persona**. Al momento dell'ingresso in carcere si viene sottoposti ad una visita medica, comprendente il prelievo del sangue per rilevare eventuali problemi di salute, **su consenso** dell'interessato **può essere effettuato il test H.I.V.** I **dati** riguardanti la salute del detenuto sono riservati, ed il medico è tenuto al **segreto professionale**. Pertanto in presenza di malattie o problemi di salute e dipendenza è consigliabile esporre gli stessi senza timore al medico, in modo da ricevere cure adeguate.

Durante il periodo detentivo **se si necessita di una visita medica**, la procedura prevede, tranne per le urgenze, la **prenotazione tramite richiesta a voce** indicando il proprio nome e cognome all'agente di servizio in sezione. È vietato accumulare farmaci o cederli ad altri detenuti. Con apposita **richiesta di autorizzazione al direttore**, specificandone le motivazioni, è anche possibile essere visitati, a proprie spese, da un **medico esterno**.

La normativa nazionale e l'Ordinamento penitenziario prevedono la **presenza di un Presidio sanitario in ciascun istituto**, in base al numero di detenuti, o alla tipologia della struttura i livelli di assistenza variano:

- **strutture sanitarie di I livello** – detenuti non superiori alle 225 unità: servizio medico giornaliero non continuativo, servizio di guardia medica e prestazioni specialistiche più richieste;
- **strutture sanitarie di II livello** - detenuti superiori a 225 unità: servizio sanitario giornaliero continuativo, a disposizione prestazioni specialistiche e dotazione di strumenti diagnostici di base;
- **strutture sanitarie di III livello** – ospedali psichiatrici giudiziari e centri clinici dell'amministrazione penitenziaria.

Se le **cure non possono essere prestate** dai servizi sanitari degli istituti dove la persona privata della libertà è reclusa, gli stessi devono essere trasferiti in ospedali civili o altri **luoghi esterni di cura**.

Al contempo sono previsti in alcuni centri clinici, reparti specifici per la cura delle malattie infettive.

La **compatibilità tra detenzione e stato di salute**, può essere un criterio per ottenere la **sospensione della pena obbligatoria**, nei casi di:

- donne incinte e madri con prole inferiore ad un anno;
- persone affette da AIDS conclamata, quando la persona non risponde più ai trattamenti terapeutici praticati in carcere.

facoltativa quando:

- si è presentata domanda di grazia
- madre con prole di età inferiore a tre anni o da persona con grave infermità fisica.

La **cura del detenuto tossicodipendente** rientra nelle specifiche competenze del Servizio sanitario nazionale e, nella maggior parte degli istituti penitenziari, i Ser.T. assicurano da tempo specifici servizi.

Al momento dell'ingresso in carcere l'eventuale segnalazione di dipendenza viene comunicata al Ser.T.

É prevista in istituto la possibilità di visita da parte di operatori di comunità con cui si è in contatto, previa richiesta al Direttore, specificandone i nominativi.

C. C. TORINO

La casa circondariale di Torino Lorusso e Cutugno, comprende al proprio interno determinate aree destinate ai servizi medico - infermieristici:

- una sezione osservativa per persone affette da patologie psichiche, con due reparti: il Sestante con 23 posti letto e uno riservato ai collaboratori di giustizia con 2 posti letto;
- una sezione ospitante sia detenuti sieropositivi sia sani, in esecuzione di un programma trattamentale noto come progetto “Prometeo”;
- una sezione con trattamento di custodia attenuata (Arcobaleno);
- strutture destinate a un progetto trattamentale di primo livello per detenuti tossicodipendenti;
- un Centro Clinico definito anche “diagnostico terapeutico”, in grado di rispondere ad esigenze di ricovero di lieve e media gravità, con un reparto di medicina interna, uno di fisioterapia ed in grado di svolgere attività specialistiche ambulatoriali (elettrocardiogramma, radiologia, odontostomatologia, ginecologia, ecodoppler arterio-venoso, ecocardiogramma, esofago-gastro-duodenoscopia, Retto-sigmoido-colonscopia, ecc.).

Tra le **attività svolte da medici incaricati** sono compresi, tra gli altri, i seguenti servizi:

- medicina legale;
- gestione e programmazione di ricoveri e visite esterne;
- gestione e sorveglianza del servizio farmaceutico;
- sorveglianza dell’igiene ambientale.

Presso la casa circondariale di Torino è attivo un **servizio infermieristico**, in cui operano infermieri professionali dell’Amministrazione e di infermieri professionali convenzionati.

C. C. IVREA

Il personale sanitario è composto da:

- 10 medici di turno;
- 4 infermieri (di cui uno Part Time) più un capo sala.

Viene garantita la continuità assistenziale con la presenza di personale medico che riescono a coprire le 24 ore.

Il personale infermieristico è presente dalle 8.00 alle 20.00.

Gli specialisti presenti sono: **infettivologo, chirurgo, dentista, psichiatra.**

L'istituto è dotato di uno **studio attrezzato per cure odontoiatriche** e di una **saletta chirurgica per piccoli interventi.**

Vi sono a disposizione in istituto **2 defibrillatori e 1 strumento per ECG.**

Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell'associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in base alla scheda elaborata a seguito della visita dell'associazione effettuata in data 3 dicembre 2015.

http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/piemonte/105-casa-circondariale-di-ivrea

I. P. M. FERRANTE APORTI

L'equipe per l'assistenza ai minori/giovani adulti si compone come segue:

- un medico referente di presidio, presente tre ore al giorno per sei giorni alla settimana; - una Coordinatrice Infermieristica, con orario 8-15.30 dal lunedì al venerdì;
- un dirigente psicologo;
- uno psicologo specialista;
- una Neuropsichiatra Infantile, due volte alla settimana;
- un odontoiatra, una volta alla settimana;
- specialisti afferenti al Centro di Salute Mentale e al Dipartimento Dipendenze, a chiamata;
- un infermiere per turno con orario 8.30-13 e 17-20 tutti i giorni (per un totale di tre infermieri);
- un infermiere per garantire l'assistenza nell'ambulatorio odontoiatrico;
- due medici che integrano la presenza del medico nei giorni festivi, per ferie o malattia, anche reperibili per i nuovi ingressi;
- tre mediatori culturali di lingua araba, wolof e rumena.

Tutte le altre visite specialistiche si svolgono all'esterno (soprattutto in caso dei frequenti traumi). La visita di primo ingresso si svolge generalmente entro 24 ore per verificare l'eventualità di terapie in corso e garantire la continuità. Su proposta vengono effettuati esame delle urine e test TBC, epatite, HIV. Se durante la visita emergono problematiche borderline viene chiamato lo psichiatra.

Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell'associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in base alla scheda elaborata a seguito della visita dell'associazione effettuata in data novembre 2015.

http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/minori/istituti-per-minorenni/239-istituto-penale-per-minorenni-di-torino

Il lavoro

IL LAVORO IN CARCERE

L'Ordinamento penitenziario italiano individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato è assicurata un'occupazione lavorativa.

Il lavoro all'interno degli istituti penitenziari è **obbligatorio, remunerato e non** deve avere carattere **affittivo**. Non deve essere un inasprimento della pena e l'istituzione carceraria deve favorire la destinazione dei detenuti al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale.

E' **possibile** per gli istituti stipulare rapporti **con aziende pubbliche o private convenzionate e con enti** al fine di istituire all'interno degli istituti lavorazioni organizzate o corsi di formazione professionale.

Il **rapporto di lavoro** prevede le medesime garanzie assicurative, contributive e previdenziali di quelle previste in un rapporto di lavoro subordinato, ed il **compenso economico** è calcolato in base alla quantità e alla qualità di lavoro prestato, in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali.

Il lavoro penitenziario si svolge prevalentemente in tre modalità, quali il **lavoro "domestico"**, alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e finalizzato all'espletamento dei servizi d'istituto; il **lavoro su base industriale**, consistente nelle cosiddette "lavorazioni", organizzate e gestite dall'amministrazione penitenziaria o da imprenditori esterni; e il lavoro al di fuori dell'istituto penitenziario, attraverso l'ammissione al beneficio del **lavoro all'esterno art. 21 dell'Ordinamento penitenziario**.

Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere.

Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro, con l'esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza, al lavoro si tiene conto:

- dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento;
- dei carichi familiari;
- della professionalità;
- delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui i detenuti potranno dedicarsi dopo la dimissione.

Articolo 21

Il lavoro all'esterno per persone private delle libertà personali è permesso, secondo quanto disposto dall'articolo 21 dell'Ordinamento Penitenziario. **Detenuti e internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti nel proprio trattamento esecutivo.**

Nel caso di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni.

Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

L'ammissione avviene esclusivamente su autorizzazione della competente autorità giudiziaria e il beneficio diviene esecutivo solo dopo l'approvazione del Magistrato di Sorveglianza.

Nel caso non sussistono motivi di sicurezza le persone assegnate al lavoro esterno possono recarsi sul luogo di lavoro senza scorta.

C. C. TORINO

All'interno della Casa Circondariale di Torino "Lorusso e Cutugno" sono previste, tra le altre, le seguenti mansioni:

- cuccinieri;
- barbieri;
- addetti alla lavanderia;
- spesini (addetti spesa detenuti);
- piantoni (assistenza infermi);
- portavitti;
- scopini (addetti alle pulizie);
- M.O.F. (Manutenzione Ordinaria Fabbricati: i lavoratori edili, idraulici ed elettrici necessari alla manutenzione dei fabbricati);
- giardinieri;
- scrivani.

Per esservi ammessi è necessario compilare un apposito modulo che gli addetti all'Ufficio Pratiche detenuti, utilizzeranno per redigire le graduatorie di attesa.

Per quel che concerne le cosiddette "lavorazioni" in data 9 settembre 2009 è stato firmato un "Protocollo d'intesa finalizzato allo sviluppo delle attività produttive all'interno della Casa Circondariale - Lorusso e Cutugno", tra la direzione e una serie di cooperative. Allo stato attuale le cooperative presenti sono:

- **ECOSOL S.C.S.**
- **ETA BETA S.C.S.**
- **EXTRALIBERI S.C.S.**
- **PAUSA CAFFE' S.C.S.**
- **SENZA MACCHIA S.C.S.**
- **TERRE DI MEZZO S.C.S.**

C. C. IVREA

Sono presenti attività gestite direttamente dall'amministrazione penitenziaria per quel che riguarda lavorazioni tipografiche, con impiego di personale con turnazione giornaliera; e gestite da terzi per l'orticoltura in serra.

Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale del Ministero della Giustizia "Schede trasparenza istituti penitenziari - pubblicazione del 19 maggio 2016".

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_data_view.wp?liveUid=2014DAPCARD&Nome=UFF57073

Istruzione

Il diritto allo studio e alla formazione nelle carceri è garantito dalla normativa italiana, in quanto elemento fondamentale della risocializzazione. Negli Istituti penitenziari vengono organizzati, corsi d'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e corsi professionali ed in alcune strutture sono presenti "poli universitari":

- **corsi di istruzione a livello della scuola dell'obbligo:** rientrano in questo caso i corsi di lingua italiana per detenuti stranieri;
- **corsi di istruzione secondaria superiore:** tramite l'istituzione di succursali di scuole superiori negli istituti penitenziari gli studenti che hanno superato tutti gli esami del loro anno e che versano in disagiate condizioni economiche possono ottenere il rimborso delle tasse, dei contributi scolastici e dei libri di testo oppure un premio di rendimento indipendentemente dalle condizioni economiche;
- **corsi di formazione professionale:** la frequenza dei corsi da diritto ad un sussidio orario la cui entità è stabilita con decreto ministeriale;
- **studi universitari:** gli studenti che hanno superato tutti gli esami del proprio anno e che versano in disagiate condizioni economiche possono ottenere il rimborso delle tasse, dei contributi scolastici e dei libri, è inoltre previsto un premio di rendimento indipendentemente dalle condizioni economiche.

L'avvio di un corso di istruzione o di formazione professionale viene comunicato attraverso l'**affissione di un bando** nelle sezioni e nei luoghi comuni. Se si è interessati e si possiedono i requisiti di volta in volta specificati (posizione giuridica, fine pena) si può presentare una **domandina** o chiedere informazioni agli **educatori**. Inoltre nel caso i bandi riguardino corsi previsti in altri Istituti, può essere fatta richiesta di trasferimento per parteciparvi. La partecipazione regolare ai corsi permette di ottenere attestati o diplomi scolastici.

In merito ai **poli universitari** laddove previsti (Casa Circondariale di Torino "Lorusso e Cutugno") il regolamento di esecuzione ha introdotto diverse agevolazioni:

- su richiesta esonero dal lavoro, in base all'impegno e al profitto dimostrato;
- assegnazione, ove possibile, di appositi locali comuni, camere e reparti adeguati;
- permesso a tenere nelle proprie celle e negli altri locali libri, pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari.

CORSI

All'interno delle case circondariali di Torino ed Ivrea e dell'Istituto Penale Minorile "Ferrante Aporti" sono attivi vari e articolati corsi di formazione professionale realizzati dalla Fondazione "Casa di Carità Arti e Mestieri".

Così come i Centri Territoriali Permanenti forniscono un servizio di accoglienza e orientamento, per tutti i cittadini con più di 15 anni, sia sul territorio sia all'interno degli Istituti penitenziari. Le attività dei centri, consistono principalmente in:

- **Percorsi d'istruzione**
- **Formazione professionale**

Percorsi d'istruzione

I CPT operanti negli istituti penitenziari ubicati sul territorio della provincia di Torino hanno attivi i seguenti percorsi:

Istruzione

- alfabetizzazione culturale;
- conseguimento della licenza media;
- percorsi per il sostegno all'istruzione secondaria superiore e/o per il conseguimento del diploma di maturità.

Alfabetizzazione

- corsi di lingua italiana per cittadini stranieri;

- corsi di informatica;
- corsi di lingue straniere;
- sostegno educativo, rimotivazione allo studio;
- orientamento al lavoro e alle professioni.

Formazione professionale

Questi gli ambiti dei corsi attivi nelle Carceri di Torino ed Ivrea e nell'IPM, gestiti dalla Fondazione Casa di carità arti e mestieri:

- sistemazioni aree verdi;
- giardinaggio e ortofrutticoltura;
- impianti elettrici civili;
- editoria digitale;
- installazione impianti idrosanitari;
- panificazione pasticceria;
- aiuto cucina;
- riqualificazione energetica degli edifici;
- confezionamento.

A seconda delle direttive regionali in materia di formazione professionale, il catalogo può subire variazioni annuali.

<http://www.casadicarita.org/it/corsi-destinatari/Persone%20Detenute>

C. C. TORINO

Nel carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino sono attivi:

- presso l’IPIA Plana un percorso di studi per l’acquisizione di particolari competenze e capacità tecniche inerenti al settore dell’industria del mobile e dell’arredamento;
- corsi di alfabetizzazione e scuola media e “progetto Accoglienza” ad opera del CTP Croce Morelli;
- il polo universitario.

IPIA “G. PLANA” DI TORINO

Il corso è triennale e, alla fine del triennio, l’allievo consegue la qualifica di “Operatore dell’industria del mobile e dell’arredamento”, mentre il biennio è definito corso per “Operatori del legno”. La qualifica è riconosciuta all’interno della Comunità Europea; l’allievo che frequenta, per varie motivazioni, solo un anno o due, otterrà una certificazione dei crediti formativi – spendibili sia per continuare il proprio percorso formativo in un altro istituto, sia come certificazione di abilità acquisite da utilizzare nel mondo del lavoro.

Itinerario scolastico

Classi prime e seconde: 40 ore settimanali suddivise in:

- Area comune: Religione, Italiano, Storia, Inglese, Diritto ed Economia, Matematica, Scienze della terra, Ed Fisica.
- Area di indirizzo: Disegno tecnico e artistico, Storia dell’arte, Tecnologia dei materiali e laboratorio, Tecn. della produzione
- Area di approfondimento

Classe terza: 40 ore suddivise in:

- Area comune: Religione, Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Ed. Fisica
- Area d’indirizzo: Disegno tecnico e artistico, Tecnologia dei materiali e laboratorio, Tecnica della produzione, Tecniche dell’arredamento, Chimica industriale, reparti di lavorazione.

CPIA 1 TORINO EX CTP “CROCE MORELLI”

Il CPIA 1 riunisce tre ex-CTP di Torino: il CTP3 ex-Drovetti, il CTP Saba, il CTP Croce-Morelli (quest'ultimo operante nella Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”) configurandosi come il Centro che risponde ai bisogni formativi della popolazione adulta dell'area torinese di nord-ovest. L'offerta formativa di base va dall'alfabetizzazione e corsi di lingua a percorsi d'istruzione primaria e secondaria. Ha attivato accordi di rete con il PRIMO LICEO ARTISTICO STATALE e l'I.P.I.A. “PLANA” per quanto concerne la sezione carceraria presso la Casa Circondariale “Lorusso-Cutugno” di Torino, attivando diversi progetti didattici, tra cui il Progetto Accoglienza. Su richiesta dell'Amministrazione penitenziaria: per detenuti transitanti, alcuni docenti coinvolgono gli allievi per circa 25/30 giorni in varie attività. Il progetto prevede anche una pre condizione, che le persone ristrette abbiano la possibilità di continuare ad istruirsi ovunque trasferite. Altri docenti gestiscono i corsi di alfabetizzazione e di scuola media di durata annuale nelle sezioni detentive dove le persone non sono soggette a trasferimenti. Realizza inoltre accordi ed intese con gli altri ordini di scuola presenti in carcere al fine di concordare percorsi integrati e promuovere il successo formativo degli studenti.

POLO UNIVERSITARIO

Realizzato presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno in seguito al protocollo d'intesa firmato il 27 luglio 1998 tra:

- Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
- Tribunale di sorveglianza di Torino;
- Facoltà di Scienze politiche e di Giurisprudenza dell'Università agli studi di Torino.

Prevede l'ammissione riservata ai detenuti comuni provenienti anche da altre sedi penitenziarie. L'**ammissione** avviene tramite una **selezione**, a seguito di un **bando**, all'uscita del quale è possibile presentare una domanda o chiedere informazioni agli educatori. La selezione per l'ammissione è basata oltre che sul possesso del diploma anche sulla motivazione allo studio e sul comportamento tenuto dai richiedenti. Gli

ammessi, che **possono essere anche cittadini stranieri**, vengono ospitati in un'apposita sezione della casa circondariale – attualmente ubicata presso il Padiglione E – dove, compatibilmente con la condizione detentiva, vi sono condizioni favorevoli alle esigenze di studio.

Possono iscriversi a tre corsi di laurea in ambito:

- **Giuridico** (laurea triennale, specialistica, ciclo unico);
- **Politico - Sociale** (laurea triennale, specialistica);
- **Matematico - Scientifico** (magistrale).

Le condizioni di **permanenza** sono legate al superamento di un **numero minimo di esami** di profitto entro l'inizio dell'anno accademico successivo, alla buona condotta e alla partecipazione all'opera di rieducazione.

Testi, se possibile e permesso PC, tasse universitarie ed eventuali borse lavoro sono erogate dalla Compagnia di San Paolo. Gli studenti non pagano alcun contributo e possono essere beneficiari di borse di studio erogate dall'Edisu (Ente regionale per il diritto allo studio universitario).

Da alcuni anni sono presenti al Polo volontari del Servizio Civile Nazionale Volontario (SCNV) reclutati nell'ambito di uno dei progetti di Ateneo (dal titolo "Studiare vale la pena"). Essi collaborano all'insieme delle attività del Polo, con compiti di supportare la didattica, con particolare riferimento al tutoraggio rivolto agli studenti detenuti per la preparazione degli esami e della tesi di laurea, e di organizzazione di attività di carattere culturale.

C. C. IVREA

Sono presenti:

- corsi di alfabetizzazione;
- corsi di istruzione media superiore.

corsi di formazione professionale per:

- cablatori elettrici di impianti civili;
- addetti centro stampa;
- editoria digitale.

Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell'associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in base alla scheda elaborata a seguito della visita dell'associazione effettuata in data 3 dicembre 2015.

http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/piemonte/105-casa-circondariale-di-ivrea

I. P. M. FERRANTE APORTI

Sono previsti:

- **corsi per l'integrazione linguistica e sociale per stranieri (CILS);**
- **corsi alfabetizzazione lingua italiana;**
- **corsi di Scuola Primaria;**
- **corsi di Scuola Secondaria Inferiore;**
- **corsi di Scuola Secondaria Superiore.**

Esistono delle attività pre-professionali laboratoriali, prettamente artigianali (ceramica, lavorazione artistica del cuoio, arte bianca, meccanica auto e ciclistica, acconciature) ed attività d'informatica di base e multimediale, gestite da Forcoop Agenzia Formativa, capofila dell' A.T.I (Associazione Temporanea d'Impresa) con le Agenzie E.N.Gi.M. e C.F.P.P. - Casa di Carità.

Contatti

Forcoop Agenzia formativa
Via Gressoney 29 B - 10155 Torino
Tel.: 011 4359325

Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell'associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in base alla scheda elaborata a seguito della visita dell'associazione effettuata in data novembre 2015.

http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/minori/istituti-per-minorenni/239-istituto-penale-per-minorenni-di-torino

Cultura

Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività “culturali e di ogni altra attività” in comune, in particolar modo prevedendo la possibilità della presenza di una biblioteca, inoltre la fruizione alle pubblicazioni da parte delle persone private delle libertà personali deve essere agevolata da parte della direzione.

Il responsabile del servizio bibliotecario si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonché per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, di rappresentanti dei detenuti e degli internati, i quali espletano le suddette attività durante il tempo libero, oltre ad uno o più detenuti scrivani, regolarmente retribuiti.

I rappresentanti dei detenuti o degli internati sono sorteggiati, con le modalità disciplinate dal regolamento interno. Regolamento che stabilisce anche le modalità e gli orari di accesso all’eventuale sala di lettura.

BIBLIOTECA CIVICA c/o CASA CIRC. LORUSSO E CUTUGNO

La Biblioteca, aperta nel 1988, è riservata ai detenuti e al personale della Casa circondariale. I detenuti possono accedervi per consultare e richiedere i libri in lettura. In ogni sezione è presente copia del catalogo della biblioteca; si possono quindi richiedere i libri anche attraverso la posta interna.

Orari: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 (esclusivamente per i detenuti ed il personale)

Documenti e servizi: 9581 volumi; 25 periodici; 10 posti lettura; sezioni di lingua araba, inglese, francese, rumeno e albanese; superficie 80 mq.

BIBLIOTECA CIVICA c/o CASA CIRC. LORUSSO E CUTUGNO SEZ. FEMMINILE

La Biblioteca è stata istituita nel 2004. Nel 2006 è entrata a far parte del Sistema bibliotecario urbano di Torino, assumendo vita autonoma rispetto alla biblioteca del settore maschile, con una dotazione iniziale di circa 1000 volumi ed un’identica quantità di volumi ricevuti in dono.

Orari: la biblioteca garantisce il servizio almeno un giorno alla settimana.

Documenti e servizi: 3000 volumi; 15 periodici; 6 posti di lettura; sezioni in lingua araba, rumena, albanese, inglese, francese, spagnola; superficie 30 mq. La biblioteca organizza saltuariamente attività culturali con le detenute.

BIBLIOTECA CIVICA c/o ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI F. APORTI

La biblioteca è stata aperta nel 1998 e lavora in accordo con le scuole, con gli educatori e con tutti gli enti che collaborano con l'Istituto Ferrante Aporti. I ragazzi possono sia consultare che prendere in prestito i libri. L'accesso è riservato ai minori ospiti dell'Istituto.

Orari: martedì dalle 14.30 alle 16.30; giovedì dalle 9.00 alle 12.00 ed eventualmente altri giorni concordati preventivamente (riservata ai minori dell'Istituto).

Documenti e servizi: 1100 volumi; 13 periodici; 12 posti di lettura; sezioni in lingua araba, rumena, inglese e francese; 360 volumi nella sezione professionale; superficie 45 mq.

BIBLIOTECA NELLA CASA CIRCONDARIALE DI IVREA

É presente una biblioteca discretamente fornita.

Sport e tempo libero

ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE

Le attività ricreative e quelle sportive assumono un significato di rilievo nel trattamento rieducativo finalizzato a conseguire l'obiettivo della risocializzazione della persona detenuta. Pertanto la normativa vigente italiana prevede nelle strutture penitenziarie l'organizzazione di tali attività, in quanto parte del "percorso" di reinserimento sociale dei condannati. L'organizzazione di momenti, iniziative e pratiche ricreative e sportive all'interno di un carcere si fonda sia sulla partecipazione della comunità esterna sia di quella composta dalle persone recluse. Ad esempio i programmi sportivi attuati negli Istituti penitenziari per adulti e per minori si concretizzano tramite particolari convenzioni con enti nazionali e locali preposti alla cura di questo genere di attività.

È una commissione apposita a proporre, tramite avvisi, le iniziative che possono essere svolte all'interno dell'istituto. La partecipazione può essere richiesta compilando la domandina, che una volta raccolta e verificata (ad esempio in merito alle condizioni di salute) verrà portata all'attenzione dell'autorità o degli uffici competenti.

Figura di riferimento per le attività sportive e ricreative, in quanto le pre-dispone e coordina in collaborazione con gli altri operatori, è l'educatore professionale. Durante la permanenza all'aperto è consentito ai detenuti lo svolgimento di attività sportive personali, anche usando attrezzi messi a disposizione dalla direzione dell'istituto, compatibilmente con le esigenze della sicurezza. In caso di sanzione disciplinare si può essere esclusi dalle attività ricreative e sportive, per non più di 10 giorni.

In alcuni istituti sono disponibili spazi dedicati alle attività ricreative e sportive (teatri, palestre, campi sportivi...)

C.C. TORINO

All'interno della Casa Circondariale di Torino "Lorusso e Cutugno", la Direzione organizza attività sportive e ricreative presso gli spazi disponibili. In particolare per quanto riguarda lo sport, sono disponibili un campo sportivo e una palestra, nel quale vengono svolte attività di preparazione ai

tornei interni, di potenziamento e miglioramento fisico, con accesso in orari e giorni diversi a seconda della sezione di appartenenza. E' inoltre presente una squadra di rugby composta interamente da detenuti, che milita nella serie C piemontese "La Drola".

Le attività sportive sono programmate dal C.T.P, e con la collaborazione di un insegnante dell'I.P.S.I.A. Plana, per gli allievi che partecipano ai corsi di licenza elementare o media.

Le discipline sportive previste sono:

- calcio;
- pallavolo
- ping pong;
- pesistica;
- educazione fisica
- rugby

C. C. IVREA

All'interno di ogni sezione è presente una piccola sala socialità. Sono presenti una palestra, una biblioteca, una cappella. Esiste un'area verde per i colloqui estivi.

Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell'associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in base alla scheda elaborata a seguito della visita dell'associazione effettuata in data 3 dicembre 2015.

http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/piemonte/105-casa-circondariale-di-ivrea

Religione

L'ordinamento penitenziario riconosce ai detenuti la **libertà di professare la propria fede**, di "istruirsi" nella propria religione e di praticarne il culto, purché riti e celebrazioni siano compatibili con l'ordine e la sicurezza e non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità o contrari alle legge. **Assicurando la presenza di un cappellano** e della celebrazione del culto cattolico e permettendo l'accesso agli istituti, con autorizzazione del direttore, a **ministri di altri culti**.

Al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale delle confessioni diverse da quella cattolica, **la direzione si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge, oppure dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno**. In alternativa l'ingresso dei ministri di culto può essere autorizzato comprendendo queste figure tra gli operatori appartenenti alla comunità esterna che collaborano all'azione rieducativa, promuovendo "lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera".

Per ovviare alla mancata compilazione di un elenco di ministri di culto islamici, la procedura prevede la comunicazione delle generalità del ministro di culto e dei nominativi di tutti i rappresentanti di fede islamica autorizzati all'ingresso negli istituti penitenziari alla Direzione generale detenuti e trattamento e al Ministero dell'interno. Oltre ai nominativi vanno indicati nel primo caso le generalità della moschea o della comunità di appartenenza per l'acquisizione del parere sull'autorizzazione all'ingresso in carcere.

Volontariato

L'ordinamento penitenziario prevede l'attività di volontariato in carcere, che può essere svolto sia da **singoli individui**, sia da **associazioni** di volontariato. L'ingresso in istituto è consentito per scopi di promozione della crescita dei contatti tra il carcere e la società esterna.

Integrano il personale interno presente nelle aree pedagogica, didattica e religiosa, collaborando nella realizzazione di **molteplici attività**:

- attività educative;
- attività culturali;
- attività ricreative;
- attività sportive.

Svolgono inoltre un'utile **funzione informativa, consulenziale e d'assistenza** in ambito amministrativo, scolastico e sociale ad esempio in merito a pratiche burocratiche per l'ottenimento di:

- documenti;
- permessi di soggiorno;
- rinnovi e duplicati patenti;
- iscrizioni al collocamento;
- documenti anagrafici
- corsi professionali;
- corsi scolastici e universitari;
- informazioni legali;
- interpretariato.

I volontari possono anche fornire **sostegno morale ed aiuto pratico** ai detenuti che ne necessitano come ad esempio:

- reperire libri, sigarette o capi di vestiario;
- accompagnare fuori sede per motivi di giustizia, di studio, di espletamento di pratiche su indicazioni del magistrato di sorveglianza, la persona privata della libertà;

- collaborare con il cappellano per la celebrazione e la partecipazione ai riti religiosi.

Di norma il **detenuto chiede alla direzione il permesso scritto** per ottenere un **colloquio** con i volontari: l'Ufficio Matricola indica la posizione giuridica del carcerato (in attesa di giudizio, appellante, ricorrente, definitivo) e la direzione concede il nulla osta. Il colloquio, avviene senza la presenza di terzi.

Spese di mantenimento

In riferimento all'art. 188 c.p. (rubricato spese per il mantenimento del condannato), "il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il proprio mantenimento negli istituti penitenziari dove ha scontato la pena".

A norma di legge, "il condannato risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri".

Le spese di mantenimento, secondo quanto dispone l'art. 2 O.P., **si limitano agli alimenti ed al corredo e sono dovute in misura non superiore ai due terzi del costo reale**. La norma in esame prevede un obbligo di rimborso in capo al condannato, quindi un'obbligazione personale, che non può essere trasmissibile. Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati (s'intendono coloro che sono sottoposti all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive: colonia agricola, casa di lavoro, casa di cura e custodia, REMS), **si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione** a norma del dell'articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di ospedalità.

In riferimento alla normativa italiana, dunque i detenuti espiano la propria pena e pagano la permanenza in cella. La quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica, è determinata dal Ministro della Giustizia, sentito il Ministro per il Tesoro.

Precedentemente ogni mese, sul conto di ciascun condannato, era segnato un passivo di 56 €, da saldare una volta fuori dal carcere. Oggi questa quota, con l'entrata in vigore della Circolare GDAP-PU-0298924, del 7 settembre 2015, è stata elevata a **112,36 € mensili**. Per i detenuti che all'interno del carcere svolgono attività lavorativa, anche con un netto in busta di 200 euro, l'amministrazione penitenziaria trattiene la quota per le spese di mantenimento, quindi dai 200 euro vengo trattiene i 112 euro circa di spese di mantenimento penitenziario.

Mentre per chi non lavora all'interno del penitenziario, una volta scontata tutta la pena riceverà presso la propria abitazione una cartella esattoriale.

Nel caso il **condannato versi in disagiate condizioni economiche e abbia tenuto regolare condotta, può fruire del beneficio della remissione del debito**, intesa come rinuncia dello Stato al suo diritto di credito, secondo quanto previsto dalle norme sull'ordinamento giudiziario (ex art. 56, l. 26 luglio 1975, n. 354 e nuova disciplina art. 6 del Testo Unico in materia di spese di giustizia D.P.R 30 maggio 2002, n. 115).

I.C.A.M.

LA CUSTODIA ATTENUATA PER LE DETENUTE MADRI

Per valorizzare il rapporto tra madri detenute e figli e per dare la possibilità alle madri di stare vicino ai propri bambini, il Parlamento ha approvato la Legge 21 aprile 2011, n. 62. Pietra miliare della legge è l'art. 1, con riferimento della misura della custodia cautelare, prevede l'**aumento da tre a sei anni dell'età del bambino.**

In riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, il D.A.P. ha affrontato il problema dei bambini in carcere avviando a Milano la sperimentazione di un istituto a custodia attenuata per madri (I.C.A.M.).

Tale modello, seguito da Venezia e Torino, è stato realizzato in una sede esterna ai muri di cinta degli istituti penitenziari, dotando le struttura che accolgono i bambini e le madri detenute con sistemi di sicurezza non riconoscibili appunto, dai bambini.

In presenza di tali esigenze la legge, aggiungendo l'art. 285-bis al c.p.p., prevede la **possibilità di disporre la custodia cautelare della donna incinta e della madre di prole di età non superiore ai sei anni in un I.C.A.M.**

Una integrazione all'art. 284 c.p.p. permette, invece che l'esecuzione degli arresti domiciliari degli stessi soggetti avvenga, ove istituita, in una casa famiglia protetta.

C. C. TORINO

Attiva dal 2015 presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, la struttura ICAM è uno **spazio riservato alle mamme con i bambini fino a 6 anni**.

Si tratta di una **palazzina al di fuori dei muri di cinta** e l'ambiente è stato studiato nel rispetto dei canoni dettati dalla legge n. 62/2011.

L'amministrazione penitenziaria per l'istituzione dell'ICAM di Torino, ha utilizzato una casa demaniale dentro al complesso penitenziario, ma al di fuori delle mura.

L'edificio è stato **ristrutturato** per rendendolo caldo ed accogliente, per le madri ed i bambini ospiti. L'**arredo non è quello standard delle celle** penitenziarie, ma come una piccola comunità è dotato di spazi giorno e notte, socialità e cucina, con muri verniciati con colori vivaci.

La struttura prevede un **area verde esterna, compresa di parco giochi** fruibile dalle madri e dai bambini. La capienza prevista è di circa 15 donne con bambini.

Il personale impiegato è composto da agenti di polizia penitenziaria che per attenersi alla legge del 2011 non indossano la divisa e da operatori di associazioni e cooperative che tradizionalmente svolgono attività con la sezione femminile del carcere.

L'istituzione delle REMS

LA CHIUSURA DEGLI OPG

La legge che ha portato alla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari è la L. n. 211 del 22 dicembre 2011 (c.d. svuota-carceri), scaturita da un'inchiesta "sulle condizioni di vita e di cura all'interno degli OPG", condotta da una Commissione parlamentare istituita nel 2008. L'applicazione di tale norma è stata rimandata con proroga per ben due volte, giungendo fino al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, convertito nella Legge n. 81/2014, fissando il termine per la chiusura degli OPG al 31 marzo 2015 con la conseguente entrata in funzione delle REMS.

Le nuove disposizioni introdotte, **prevedono il dovere del giudice di verificare se il luogo del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia può essere adottata nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente una diversa misura di sicurezza, anche in via provvisoria**, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fronte della sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni dettate dall'art. 133, secondo comma, n. 4 del codice penale (art. 1, primo comma, lettera b, Legge 30 maggio 2014 n. 81). Questa è la novità più rilevante.

Se la persona prosciolta ancora non può usufruire di questo percorso perché ha una misura di sicurezza di tipo "detentivo", non viene più ricoverata in OPG, ma in nuove strutture, le **Residenze per l'Esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)**. Allo stesso modo provvede il Magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'art. 679 del codice di procedura penale. L'organizzazione per l'apertura delle Rems, passa alla legislatura regionale. Qualora le regioni non fossero in grado di rispettare il termine ultimo di chiusura degli OPG, il Governo provvederà a esercitare il potere sostitutivo, nominando un commissario ad acta, che provvederà a concludere i lavori di realizzazione e riconvenzione delle strutture (art. 1-bis, sesto comma Legge n. 81/2014).

L'altra rilevante innovazione apportata con la legge di conversione del decreto legge n. 52/2014, è quella che pone un preciso limite di tempo alle misure di sicurezza provvisorie o definitive, fissandolo nella pena edittale massima per il reato commesso, escludendo l'ergastolo (artt. 1-ter e 1-quater Legge n.81/2014). Gli articoli sono stati inseriti in virtù dei percorsi terapeutici e riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli OPG e a sostegno dell'eccezionalità e la transitorietà del proseguo del ricovero per i pazienti i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale.

La conseguenza è che il soggetto, terminata il tempo della misura di sicurezza, rientra in un regime di piena libertà.

Quindi non si avranno i c.d. "ergastoli bianchi", cioè lunghissime permanenze in OPG per mancanza di alternative nel territorio.

La nuova legge inserendosi in una logica di inclusione sociale secondo i dettami della Costituzione, sollecita i territori e le comunità locali a farsi carico e aiutare le persone con disturbi psichici, migliorando le condizioni di vivibilità e di cura degli stessi, in strutture adeguate.

Funzioni, personale, trattamento

COSA SONO

Sono strutture residenziali sanitarie gestite dalla sanità territoriale (Regione), in collaborazione con il Ministero della Giustizia. Queste residenze, garantiscono l'esecuzione della misura di sicurezza (detenzione) e al tempo stesso, **l'attivazione di percorsi terapeutici riabilitativi territoriali per le persone cui è applicata una misura alternativa al ricovero in OPG** (poiché chiusi per legge), e all'assegnazione a casa di cura e custodia.

Tali strutture devono garantire adeguati livelli di sicurezza per utenti e operatori, devono essere a vocazione sia terapeutica intensiva che riabilitativa. Gli utenti devono essere inseriti in percorsi terapeutici riabilitativi, che prevedono la loro conclusione nel reinserimento sociale dell'individuo (Decreto-legge 1 ottobre 2012). **Il numero di utenti in ogni struttura può essere al massimo di 20.** Si tratta di strutture chiuse, con personale sanitario presente durante le 24 ore. Per ogni struttura **è previsto uno spazio verde esterno.**

Sono necessari accordi con le Prefetture per l'eventuale attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, per l'accompagnamento all'esterno dei pazienti dalla REMS (come Ospedali o altre sedi). Inoltre, vanno concordate con l'Autorità Prefettizia, modalità di attivazione delle Forze dell'Ordine territorialmente competenti, nelle situazioni di emergenza attinenti alla sicurezza interna.

FUNZIONI

Le funzioni delle REMS prevedono di **adottare una terapia e una riabilitazione strettamente personale nei confronti del paziente**, tenendo conto del grado della misura di sicurezza giudiziaria e della pericolosità personale e sociale o del reato commesso.

All'interno vengono compiute valutazioni psicodiagnostiche mediante colloqui e test standardizzati.

Le Rems devono avere all'interno un corpo di vigilanza privato per l'incolumità dei pazienti e degli operatori che ci lavorano. Alla base delle REMS esiste un forte rapporto tra le strutture, l'Azienda Sanitaria e la Prefettura.

La responsabilità dei pazienti all'interno della struttura è totalmente del personale, però in caso di evasione, la competenza passa in automatico alle forze dell'ordine e agli organi giudiziari competenti per territorio.

PERSONALE

Fanno parte dell'organico costituente gli operatori interni delle REMS, (il numero cambia in base alle necessità di ciascuna struttura):

- **Responsabile e dirigente struttura;**
- **Psichiatri;**
- **Psicologi;**
- **Infermieri;**
- **OSS (Operatori Socio Sanitari);**
- **Assistenti Sociali;**
- **Educatori/terapisti della riabilitazione;**
- **Amministrativo;**
- **Operatori tecnici/coordinatori responsabili Centro Psicosociale.**

Il personale destinato alle Rems è individuato all'interno del personale che presta servizio presso i DSM-DP (Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche), regionali e altri servizi di Salute Mentale adulti.

SICUREZZA

Per la sicurezza interna dei pazienti e degli operatori in servizio sono previsti **sistemi di videosorveglianza e sistemi di allarme mobili** con individuazione del luogo in cui proviene l'allarme. Per la vigilanza, **la normativa in vigore non prevede la presenza del corpo di Polizia Penitenziaria all'interno delle REMS**, ma per la sicurezza e l'ordine delle stesse, prevede di provvedere a un contratto di vigilanza con gestori privati e di garantire la presenza all'interno della struttura sulle 24 ore.

TRATTAMENTO

Il soggetto che sconta la misura di sicurezza all'interno delle REMS è sottoposto a **programma terapeutico personale**. Il percorso riabilitativo, sotto la prescrizione e la visione del personale sanitario interno prevede:

- **Approfondimenti e completamenti diagnostici;**

- Valutazioni e trattamenti psichiatrico/psicologico-clinico;
- Valutazioni e prevenzione di comportamenti a rischio;
- Trattamenti e cure farmacologiche;
- Interventi psico-educativi, personali o di gruppo.

Oltre al trattamento sanitario, sono previste attività socializzanti del paziente:

- Colloqui;
- Visite individuali con la famiglia;
- Progetti Terapeutici Riabilitativi (teatro, pittura, musica, corsi di formazione, attività lavorative ecc...);
- Percorsi integrati con i servizi territoriali per interventi socio-sanitari per favorire il reinserimento socio-lavorativo o l'avviamento professionale del soggetto;
- Sostegno a gruppi familiari in rapporto al percorso di cura del congiunto; programmi con budget di salute.

Il gruppo di lavoro si riunisce settimanalmente per la programmazione, monitoraggio e valutazione delle attività interne ed esterne alla struttura.

Tutte le mattine il personale sanitario esegue un briefing riguardante l'andamento clinico dei pazienti e del programma quotidiano.

Per valutare andamento e verificare gli obiettivi di recupero del soggetto, si riuniscono l'**equipe delle REMS** e quella **del Centro Salute Mentale CSM di riferimento**.

Questo e-book, è gratuitamente scaricabile.

Per fare questo e renderlo possibile ci vuole impegno e fatica, insomma lavoro!

Se pensi che tutto ciò meriti una ricompensa o un gesto di solidarietà, puoi contribuire a sostenere i progetti di ETA BETA SCS, donando **direttamente online** utilizzando il sistema per transazioni sicure PayPal [<http://www.etabeta.it/donare-campagna.html>]:

SOSTIENICI: DONA ORA! 

Puoi sostenerci anche dimostrandoci la tua amicizia seguendo i nostri **Social** o iscrivendoti alla **Newsletter** di Letter@21 e Zeromandate.





ZEROMANDATE
orientarsi dentro e fuori dal carcere
www.zeromandate.it

Un'iniziativa

ETA
BETA

L.go Dora Voghera, 22 - www.etabeta.it